



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

Determinazione N. 450 R.G. del 02 luglio 2024
n. 16 del 01/07/2024 AREA FINANZIARIA-RAGIONERIA

OGGETTO: Impegno di spesa per diritti di rogito introitati nel secondo trimestre del 2024.

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA-RAGIONERIA

Visti:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 19.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2024-2026 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 16.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- con decreto del Sindaco n. 1/2024 del 04.01.2024, emanato a' sensi dell'art. 50 X° comma e dell'art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000, si è provveduto all'individuazione e alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;

Premesso che, a decorrere dal 19/08/2014, i diritti di rogito devono essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n.734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.

Considerato che in ordine alla interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti: un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *"alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e nelle statuizioni della sentenza del Tribunale di Milano, Giudice del Lavoro, n. 1539 del 18.05.2016; Tribunale di Milano, Giudice del Lavoro n. 2561 del 29 settembre 2016; Tribunale di Busto Arsizio, Giudice del Lavoro n. 307 del 3 ottobre 2016; Tribunale di Taranto, Giudice del Lavoro n. 3269 del 17 ottobre 2016; Tribunale di Bergamo, Giudice del Lavoro n. 762 del 29 settembre 2016; Tribunale di Brescia, Giudice del Lavoro n. 1486 del 25 novembre 2016, secondo i quali i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale; Ritenuto di aderire a tale secondo orientamento, non soltanto perché consolidato

all'interno di specifici arresti giurisprudenziali, quanto piuttosto perché appare più rispondente al testo della norma in argomento, come per altro chiaramente osservato dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016 cit. (che scrive della "*letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza, non necessita di nessuna interpretazione*". Secondo il Giudice del Lavoro l'interpretazione restrittiva della Corte dei Conti "*nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica*");

Specificato che la liquidazione in favore del Segretario, è stata effettuata, fino ad ora, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico dell'Ente, con esclusione dell'IRAP la quale ha natura fiscale e non contributiva, come sancito dalla Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 33 del 7/06/2010 e come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017;

Richiamata la deliberazione della Corte dei conti, Sez. Veneto, n. 400 del 18 ottobre 2018, con la quale la sezione è intervenuta in modo incisivo sulla dibattuta questione relativa alla ripartizione degli oneri previdenziali, chiarendo che gli stessi devono essere ripartiti in base ai criteri ordinari, motivando la decisione come di seguito riassunto (stralcio):

"L'art. 2, comma 2, della legge n. 335/1995 disciplina, in conformità a quanto disposto dall'art. 2115 c.c., le trattenute contributive a carico dei dipendenti pubblici, statuendone una quota a carico del datore di lavoro e una quota a carico del lavoratore. Detta disposizione costituisce una norma c.d. rinforzata come si rinviene dalla lettura dell'art. 1, comma 2, il quale prevede che: "Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni". Del resto, per quanto di interesse, in questa sede, deve essere rilevato che in relazione ai diritti di rogito non se ne rinviene alcuna disposizione di legge, né contrattuale, di modifica.

L'onere contributivo CPDEL rappresenta, dunque, la trattenuta che viene effettuata al fine dell'accantonamento dei contributi pensionistici e può essere pertanto definito un onere previdenziale, rientrando dunque a pieno titolo nella categoria degli oneri riflessi che ricadono sull'amministrazione, in conseguenza della corresponsione di emolumenti al personale dipendente.

Il contributo ex CPDEL è, di regola, posto parzialmente a carico del dipendente, e parzialmente a carico dell'ente, ognuno per la rispettiva aliquota di competenza. ...

Dalle argomentazioni sopra riportate, ne consegue l'impossibilità di applicare detto onere ai diritti di rogito facendo ricorso all'applicazione del criterio interpretativo analogico al fine di estendere le summenzionate disposizioni in materia di oneri riflessi, in quanto non esistono per questi fattispecie derogatorie: la logica conseguenza non potrà che essere l'applicazione delle norme generali che regolano la fattispecie la cui interpretazione appare chiara (in claris non fit interpretatio)..."

Considerato che a questa conclusione perviene anche la magistratura ordinaria. Di particolare rilievo in tal senso è la sentenza n. 446 del 13/11/2017 del Tribunale di Busto Arsizio. Con riferimento a CPDEL e TFR, il Giudice ha statuito che "*nel caso dei diritti di rogito, gli oneri contributivi devono essere ripartiti tra ente e Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi, ad oggi, nel nostro ordinamento giuridico nessuna norma che deroghi dal sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi. Gli oneri riflessi, che ricadono sull'amministrazione in conseguenza della corresponsione di emolumenti al personale dipendente, non potrebbero, pertanto, essere posti integralmente a carico del Segretario Comunale.*";

Richiamata la successiva delibera n.133/2018/PAR della Sezione della Corte dei conti dell'Emilia Romagna, per quanto attiene alla onnicomprensività dei diritti di rogito o diversamente se siano a carico dell'Ente gli oneri accessori, nonché l'IRAP, la Sezione si è conformata alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 21/SEZAUT/2015/QMIG che ha enunciato il principio che le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico degli Enti".

Preso atto della pronuncia n. 24/2019 della Sezione delle Autonomie che è tornata sulle conclusioni raggiunte dalla deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, del 4 giugno 2015 (secondo cui "le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti"), per escludere la questione dai temi sui quali è consentito sollecitare l'esercizio del potere consultivo.

Preso atto inoltre che la Sezione afferma che "constatata l'assenza di un attuale orientamento ermeneutico proveniente dalla magistratura contabile, il Comune richiedente non potrà che continuare ad ispirare le proprie scelte gestionali ai principi generali di buona amministrazione e imparzialità, tenendo altresì conto degli orientamenti che emergeranno in giurisprudenza."

Dato atto che la Sezione Autonomie ha ritenuto competente sul tema il giudice che ha cognizione e procede all'accertamento di diritti soggettivi patrimoniali (ossia il giudice ordinario);

Tenuto conto che il giudice ordinario, quando si è pronunciato su questi temi, è giunto alla conclusione che l'IRAP è a carico dell'Ente locale, mentre gli oneri contributivi (CPDEL e TFR) devono essere ripartiti tra ente e segretario comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi nell'ordinamento, una norma che deroghi al sistema ordinario di riparto;

Dato atto che, ove sopraggiunga un diverso orientamento giurisprudenziale in merito alla ripartizione degli oneri a carico dell'ente e del Segretario Comunale, quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione al comune delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale;

Preso atto che nel periodo in questione – secondo trimestre 2024 – è stato firmato un contratto;

Ritenuto per quanto sopra di impegnare i diritti di rogito introitati dal Comune di Toscolano Maderno nel secondo trimestre del 2024 e stabilire che potranno essere liquidati al Segretario comunale dott. Luca Serafini nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento;

Considerato quanto previsto dall'art.6 comma 5 della convenzione tra i comuni di Salò e Toscolano Maderno per il servizio in forma associata della segretaria comunale - i diritti di rogito, conservando il Comune di Toscolano Maderno la qualificazione di "ente locale privo di dipendenti con qualifica dirigenziale" sono riconosciuti a favore del Segretario Comunale, secondo quanto stabilito dalla Corte dei Conti per la Lombardia con la deliberazione 296/2018/PAR;

Dato atto che nel periodo che qui si rileva dal 01.04.2024 al 30.06.2024 sono stati incassati € 1.195,41 per diritti di rogito come da prospetto agli atti fornito dall'ufficio ragioneria;

Richiamata la determinazione propria DRG n. 9 del 04.04.2024 con cui prendendo atto dei diritti di rogito incassati nel primo trimestre si procedeva ad impegnare la somma parziale di euro 3.435,49 in attesa della sottoscrizione di un contratto;

DETERMINA

1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) di prendere atto che nel periodo dal 01.04.2024 al 30.06.2024 il Comune di Toscolano Maderno ha riscosso la somma di € 1.195,41, come da prospetto agli atti fornito dall'ufficio ragioneria;

3) di provvedere all'impegno del saldo della somma parziale relativa ai diritti di rogito relativi al primo trimestre pari ad euro 926,90 in seguito alla sottoscrizione del contratto sopra menzionato;

4) di prendere atto che i diritti di rogito riscossi nel 2° trimestre 2024 per un importo pari ad € 1.195,41 e quelli parziali relativi al 1° trimestre 2024 per un importo pari ad € 926,90 – per un totale di € 2.122,31 - potranno essere liquidati in toto al Segretario comunale dott. Luca Serafini se contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;

5) di dare atto che, sulla scorta di quanto riportato in premessa, relativamente agli oneri riflessi, l'IRAP viene posta a carico dell'Ente locale, mentre gli oneri contributivi (CPDEL e TFR) vengono ripartiti tra ente e segretario comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, come stabilito dal giudice ordinario che si è espresso su questi temi;

6) di precisare che, ove sopraggiunga un diverso orientamento giurisprudenziale in merito alla ripartizione degli oneri a carico dell'ente e del Segretario Comunale quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione al comune delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale;

7) di impegnare a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm., la somma di € 2.122,31 in considerazione della esigibilità della medesima, imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo	Descrizione	Gestione (CP/FPV)	Scadenza dell'obbligazione (Esercizio di esigibilità)
			2024
10120/900	Diritti di rogito contratti	CP	secondo trimestre 2.122,31

7) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

IL RESPONSABILE DELL' AREA
FINANZIARIA-RAGIONERIA
(VENTURINI NADIA)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)